



Città di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 87 del 12.09.2011

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DA CELLULA COSCIONI LECCO – QUI LECCO LIBERA – RENZO & LUCIO – CGIL LECCO – ARCI LECCO E FIRMATA DA 1.119 SOTTOSCRITTORI CONCERNENTE “ISTITUZIONE DEL REGISTRO TELEMATICO E/O CARTACEO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI VOLONTÀ RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI – TESTAMENTO BIOLOGICO**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno dodici del mese di settembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – <b>Sindaco</b>	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – <b>Pres. Consiglio</b>	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza	X	
Enrico Mazzoleni	X		Ivan Mauri	X	
Michaela Licini	X		Filippo Boscagli	X	
Luigi Marchio	X		Antonio Pasquini	X	
Raffaella Cerrato	X		Angela Fortino	X	
Marco Caccialanza	X		Dario Romeo	X	
Viviana Parisi	X		Giacomo Zamperini	X	
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega	X	
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega	X	
Nives Rota	X		Stefano Parolari		X
Jacopo Ghislanzoni	X		Giorgio Siani	X	
Ernesto Palermo	X		Giulio De Capitani	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Elisa Corti	X		Pierino Locatelli	X	
Antonio Pattarini	X		<b>T O T A L E</b>	<b>39</b>	<b>02</b>

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Marchio – Frigerio – Boscagli



## II CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che:

- le associazioni Cellula Coscioni Lecco, Qui Lecco Libera, Renzo & Lucio, Cgil Lecco e Arci Lecco hanno presentato in data 24.05.2011, una nota prot. n. 23278 avente ad oggetto: *“Consegna delle firme raccolte sulla petizione intitolata “Proposta di delibera concernente “Istituzione del registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico” (allegato 1);*
- le associazioni sopra riportate hanno presentato in data 13.07.2011 un’ulteriore nota, prot. n. 32066, avente ad oggetto: *“Chiarimenti in merito alla nota protocollata in data 24 maggio 2011 inerente allo strumento partecipativo previsto dallo Statuto del Comune di Lecco all’articolo 21, comma 2, intitolato nel caso specifico “Proposta di delibera concernente “istituzione del registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico” (allegato 2).*

- Dato atto che il tema del testamento biologico è stato oggetto di trattazione da parte della I e III commissione consiliare, in seduta congiunta, nella riunione del 22.06.2011;

- Svolge l’intervento il consigliere Fortino che richiede di allegare al verbale della seduta consiliare la nota del 19.11.2010 del Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Salute, avente ad oggetto: *“Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento” (All. 3);*

- Il consigliere Magni interviene per mozione d’ordine chiedendo che il Presidente del Consiglio permetta a persone esterne all’assemblea di partecipare al dibattito e che la discussione del presente argomento prosegua in *“adunanza aperta”*, ai sensi degli articoli 7, comma 3, e 46 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio respinge tale richiesta. Seguono, quindi, vari interventi dei consiglieri nelle risultanze di cui alla trascrizione della seduta consiliare;

- Durante il dibattito entra il consigliere Castelli ed esce il consigliere Siani. Presenti n. 39 consiglieri comunali, assenti n. 2: Parolari e Siani;

- Dopo ampio dibattito, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta di deliberazione presentata da Cellula Coscioni Lecco, Qui Lecco Libera, Renzo & Lucio, Cgil Lecco e Arci Lecco, avente ad oggetto: *“Istituzione del registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico”* e allegata alla presente deliberazione, ottenendo il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli (Bettega, De Capitani, Ghislanzoni, Magni, Parisi, Rota e Venturini), n. 22 voti contrari (Angelibusi, Boscagli, Brivio, Buizza, Caccialanza, Castelli, Cattaneo, Cerrato, Chirico, Citterio, A. Colombo, Corti, Fortino, Frigerio, Gualzetti, Invernizzi, Licini, Marchio, Marelli, Mauri, Mazzoleni, Palermo, A. Pattarini, C. Pattarini, Piazza, Rizzolino, Romeo e Zamperini) e n. 4 astenuti (Bodega, G. Colombo, Locatelli e Pasquini). La proposta di deliberazione viene respinta;

- Terminato l’esame del presente punto, alle ore 22.21, il Presidente del Consiglio Comunale sospende la seduta consiliare a causa del comportamento da parte del pubblico, in contrasto con



quanto previsto dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e richiede l'intervento della Polizia Locale per consentire la regolare ripresa dei lavori consiliari. Dopo che la Polizia Locale ha operato l'allontanamento di coloro che disturbavano i lavori, il Presidente riprende la seduta consiliare alle ore 22.29. Sono presenti in aula n. 32 consiglieri, assenti n. 9: Bettega, Boscagli, G. Colombo, Ghislanzoni, Marchio, Palermo, Parolari, Siani e Zamperini. Si procede, quindi, all'esame del punto successivo iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare.





## COMUNE DI LECCO

Settore Affari Generali e Attività Produttive

Egr. Signor  
Presidente  
del Consiglio Comunale  
Sede

Atto di indirizzo amministrativo " *Proposta di delibera concernente l'istituzione del registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico*" presentata da Cellula Coscioni Lecco ed altre organizzazioni.

**Espressione parere tecnico.**

Con riferimento alla proposta di delibera in oggetto prot. n. 23276 del 24/5/2011, che concerne l'istituzione in ambito comunale del registro in materia del c.d. "testamento biologico", intendendosi per tale il documento nel quale la persona esprimerebbe ex ante le proprie volontà ( c.d. direttive anticipate) relative a scelte terapeutiche per il tempo in cui non sarà piu' in grado di intendere e di volere, corre obbligo precisare che allo stato attuale la materia del "**fine vita**" rientra nella **competenza esclusiva** del legislatore nazionale e peraltro non risulta da questi regolata. Il compito di disciplinare la materia delle certezze giuridiche, implicando rilevanti effetti che possono condizionare l'esercizio di diritti fondamentali, è sempre stato riservato alla Stato in virtù del disposto dell'art.117 della Costituzione, il quale assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in via generale l'ordinamento civile e specificatamente le materie tra l'altro di stato civile e anagrafe. Ne deriva quindi una incompetenza assoluta del Comune in questa materia e conseguentemente qualsiasi atto o provvedimento posto in essere, risulta privo di qualunque effetto giuridico.

Pertanto alla luce delle considerazioni esposte non si rinvengono elementi idonei a ritenere legittima la proposta in oggetto e il voler dar corso comunque ad un simile provvedimento potrebbe far scaturire l'insorgere di precise responsabilità (in capo ai promotori) cui rispondere.

**Conclusione: parere tecnico non favorevole**

Lecco, 13 luglio 2011

Il Direttore del settore  
Flavio Polano





AUERATO 1

COMUNE DI LECCO  
Allegato alla deliberazione CC. n. 88 del 12/05/2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]* *[Signature]*

**Oggetto: consegna delle firme raccolte sulla petizione intitolata "Proposta di delibera concernente "Istituzione del Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico"**

al Sindaco del Comune di Lecco,  
al Presidente del Consiglio Comunale di Lecco,  
al Consiglio Comunale di Lecco,

COMUNE DI LECCO  
ARRIVO DE  
24 MAG. 2011  
ASSEGN. SIND - SG

✓  
SGE

Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto del Comune di Lecco,

Si trasmettono numero cinquantanove (59) moduli della petizione intitolata "Proposta di delibera concernente "Istituzione del Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico" firmata da 1.119 sottoscrittori residenti nel Comune di Lecco.

I cinquantanove (59) moduli regolarmente autenticati e timbrati recano il seguente ordine di numerazione:

(1-3, 5-23, 25-27, 29-62)

Lecco, martedì 24 maggio 2011

COMUNE DI LECCO  
PROT. N. 23278  
24 MAG. 2011 ✓  
CAT. 12 CL. 5 FASC.


Cellula Coscioni Lecco  
Qui Lecco Libera  
Renzo&Lucio  
Cgil Lecco  
Arci Lecco

*[Handwritten signatures: Oscar Fachin, Niccolò Minni, Guido Ponzoni, Frankel Honermeier, Annica Picculli, M. M.]*




[voglioscegliere.lecco@gmail.com](mailto:voglioscegliere.lecco@gmail.com)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



ALEGATO 2

**Oggetto: chiarimenti in merito alla nota protocollata in data 24 maggio 2011 inerente allo strumento partecipativo previsto dallo Statuto del Comune di Lecco all'Articolo 21 comma 2 intitolato nel caso specifico "Proposta di delibera concernente "Istituzione del Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico"**



al Sindaco del Comune di Lecco,  
al Presidente del Consiglio Comunale di Lecco,  
al Consiglio Comunale di Lecco,

Ai sensi dell'Articolo 21 comma 2 dello Statuto del Comune di Lecco,


Siamo a chiarire che i cinquantanove (59) moduli protocollati in data 24 maggio 2011 si riferiscono all'atto di indirizzo amministrativo (e non "petizione" come erroneamente ritenuto) intitolato "Proposta di delibera concernente "Istituzione del Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico" così come previsto dallo Statuto del Comune di Lecco all'Articolo 21 comma 2.

Tale strumento partecipativo prevede, come noto, un termine di quarantacinque (45) giorni di tempo per la formulazione delle relative risposte.

Certi quindi di una celere risposta, specialmente nell'interesse della cittadinanza lecchese.

Porgiamo distinti saluti

Lecco, mercoledì 13 luglio 2011



Cellula Coscioni Lecco  
Qui Lecco Libera  
Renzo&Lucio  
Cgil Lecco  
Arci Lecco



[voglioscegliere.lecco@gmail.com](mailto:voglioscegliere.lecco@gmail.com)

ALLEGATO NOTA

ATIVA ALLA DELEGA RICEVUTA DAI PRECEDENTI SOTTOSCRITTORI

RECUPERO  
DEL 13 LUGLIO 2011

Il sottoscritto Duca Facchini

dichiara che è stato delegato da tutti i sottoscrittori

della nota protocollata in data 26 maggio '11 al fine

di chiarire definitivamente la natura dell'atto di indirizzo

amministrativo intitolato "Proposta di delibera concernente

"Istituzione del Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni

anticipate di verbale relative ai trattamenti sanitari - Testamento

biologico" firmato da 1.119 cittadini leccesi ai sensi

ell'Articolo 21 comma 2 dello Statuto.

Lecco, 13 luglio 2011

Duca Facchini

**Oggetto: consegna delle firme raccolte sulla petizione intitolata "Proposta di delibera concernente "Istituzione del Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico"**

al Sindaco del Comune di Lecco,  
al Presidente del Consiglio Comunale di Lecco,  
al Consiglio Comunale di Lecco,

COMUNE DI LECCO ARRIVO DEL
24 MAG. 2011
ASSEGN. SIND - SG

✓  
SGE

Ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto del Comune di Lecco,

Si trasmettono numero cinquantanove (59) moduli della petizione intitolata **"Proposta di delibera concernente "Istituzione del Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico"** firmata da **1.119** sottoscrittori residenti nel Comune di Lecco.

I cinquantanove (59) moduli regolarmente autenticati e timbrati recano il seguente ordine di numerazione:

(1-3, 5-23, 25-27, 29-62)

Lecco, martedì 24 maggio 2011

COMUNE DI LECCO
PROT. N. 23278
24 MAG. 2011 ✓
CAT. 42 CL. 5 FASC. ....

Cellula Coscioni Lecco  
Qui Lecco Libera  
Renzo&Lucio  
Cgil Lecco  
Arci Lecco

*Dea F...*

*Nicci Y Min*      *Paolo Pausani*

*Frauke Honermeyer*  
*Enrica Pibelli*




[voglioscegliere.lecco@gmail.com](mailto:voglioscegliere.lecco@gmail.com)

*[Signature]*  
*2 Coscioni Lecco*



## Proposta di delibera concernente "Istituzione del Registro telematico e/o cartaceo delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari – Testamento biologico"

Il Consiglio Comunale



### Premesso che:

1. L'articolo 32, comma 2 della Costituzione Italiana afferma che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», da cui emerge la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell'individuo nell'accettare o meno un determinato trattamento sanitario;
2. L'articolo 13 della Costituzione afferma che «la libertà personale è inviolabile», rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

### Considerato che:

1. La carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1, Dignità, articolo 3: Dignità all'integrità personale);
2. La Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all'articolo 9 che «i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione»;

### Preso atto che:

1. Il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, dopo aver precisato all'articolo 16 che «il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...», all'articolo 35 afferma che «il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. (...) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.»;
2. Lo stesso Codice di Deontologia Medica, all'articolo 38, afferma che «il medico deve attenersi (...) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. (...) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.»

### Considerato che:

1. La mancanza di volontà scritte, certificate per data e firma apposta, è stata una delle cause della lunghissima attesa patita dalla Famiglia Englaro, nostra concittadina, nell'ottenere una chiara risposta alle volontà espresse in vita da Eluana Englaro;
2. Lo Statuto del Comune di Lecco, all'art. 1 comma 2, prevede che « Il Comune di Lecco è costituito dai cittadini che vivono nel territorio comunale di cui riconosce e difende la libertà, la centralità della persona e la proprietà, senza distinzione di razza, sesso, età e religione, ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione della Repubblica.» E che all'art. 2 comma 3 prevede che: «...Il Comune promuove altresì l'emancipazione, le forme di convivenza ed integrazione dei suoi cittadini senza distinzione alcuna e nel rispetto dei valori di cui ogni persona è portatrice, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che limitano il libero e pieno sviluppo dell'individuo.....Organizza l'accesso ai servizi nel modo più ampio ed efficiente...Il Comune promuove la solidarietà della comunità locale, l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti delle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione dei servizi...»

#### **Rilevato che:**

1. I Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
2. I Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l'archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;
3. L'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;
4. Tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte di fine vita, in particolare garantendo agli interessati una procedura che dia certezza giuridica della provenienza e delle data di deposito del documento;

Su proposta dei cittadini firmatari, ed esperito il percorso di cui agli art. 6 e 26 dello Statuto e all'art. 5 del Regolamento comunale sui diritti di partecipazione e di Informazione dei Cittadini

#### **Delibera**

1. E' istituito un Registro telematico e/o cartaceo dei Testamenti Biologici presso l'Ufficio Comunale a tale scopo preposto.
2. Di dare mandato al Sindaco e alla Giunta comunale affinché entro tre mesi dalla votazione del presente provvedimento vengano approvati i necessari atti amministrativi diretti all'istituzione del predetto Registro secondo le seguenti caratteristiche:
  - a. L'iscrizione al Registro consente l'archiviazione delle disposizioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari espresse dai cittadini, denominate ai fini della presente delibera «testamento biologico» o la comunicazione della loro esistenza e del luogo ove queste sono conservate.
  - b. L'iscrizione al Registro può essere richiesta da tutti i residenti del Comune di Lecco.
  - c. Le iscrizioni nel Registro avvengono sulla base di un'istanza alla quale è allegata una dichiarazione con firma autenticata a norma di legge che raccoglie le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti di natura medica, nella quale ogni cittadino possa esprimere la propria volontà di essere o meno sottoposto a trattamenti sanitari in caso di malattia o lesione cerebrale irreversibile o invalidante, ovvero le dichiarazioni riguardanti l'esistenza di un tale documento depositato e/o autenticato presso altri pubblici ufficiali ed il nominativo del fiduciario incaricato.
  - d. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal registro.
  - e. Per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale l'Ufficio Comunale competente, a richiesta degli interessati, attesta l'iscrizione nel registro e rilascia copia del documento depositato, rilasciando copia del documento al fiduciario e a tutti i soggetti a questo fine indicati nel documento stesso.
  - f. L'Ufficio comunale preposto cura la tenuta del Registro su supporto informatico, con modalità e criteri tali che esso possa essere agevolmente collegato con i Registri Telematici di altri Comuni e con le autorità sanitarie interessate.
  - g. I soggetti le cui dichiarazioni sono inserite nel Registro ricevono un'informativa periodica, almeno biennale, sulle medesime dichiarazioni in corso di validità nonché sulle modalità per il loro eventuale rinnovo o cancellazione.
3. Di dare atto che l'Amministrazione comunale provveda affinché le disposizioni della presente delibera siano pubblicizzate in tutto il territorio comunale, nelle forme ritenute più opportune.







IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



IL SEGRETARIO GENERALE



Ministero dell'Interno

Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali

Ministero della Salute

Roma, 19 novembre 2010

OGGETTO: *Registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento.*

Sono pervenute a questi Ministeri alcune richieste di parere, formulate dai Comuni, relativamente alla possibilità che gli stessi possano istituire appositi registri destinati alla raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà, per i trattamenti medici che ciascun cittadino intenda ricevere o rifiutare nelle situazioni in cui perda la capacità di esprimere una propria volontà.

In linea generale, occorre considerare che la materia del "fine vita" rientra nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale e non risulta da questi regolata. L'intervento del Comune in questi ambiti appare pertanto esorbitante rispetto alle competenze proprie dell'ente locale e si traduce in provvedimenti privi di effetti giuridici.

I registri istituiti presso pubbliche amministrazioni rispondono alla preminente finalità di attribuire certezza giuridica a specifiche situazioni (provenienza e data di deposito di un determinato documento, dati identificativi di una persona, ecc.).

Il compito di disciplinare la materia delle certezze giuridiche, implicando rilevanti effetti che possono anche condizionare l'esercizio di diritti fondamentali, è sempre stato riservato allo Stato, al quale spetta di stabilire quali siano gli effetti probatori degli atti conservati da pubblici ufficiali (si vedano, ad esempio, gli articoli da 449 a 455 del codice civile per quanto riguarda gli atti di stato civile).

Tale attribuzione è stata confermata dall'articolo 117 della Costituzione, il quale assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in via generale l'ordinamento civile e specificatamente le materie, tra l'altro, di stato civile e anagrafi.

In questo settore il Comune, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 gestisce, per conto dello Stato e tramite il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di governo, solo i servizi elettorali, di stato civile e di anagrafe. Viene poi precisato



dall'ultimo comma di detto articolo che "ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie".

Come sopra già evidenziato nessuna norma di legge abilita il Comune a gestire il servizio relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento.

In tali materie una legge dello Stato è poi particolarmente necessaria perché vengono implicate anche altre materie come la tutela della salute, della famiglia e della privacy, nell'ambito delle quali il Comune non può certamente agire in assenza di una disciplina statale che ponga principi e definisca le competenze di vari soggetti pubblici coinvolti.

Inoltre, lo stesso articolo 117 della Costituzione, al comma secondo, lett. p), riconosce la legislazione esclusiva dello Stato in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. In questa prospettiva risulta evidente che le funzioni amministrative attinenti alle dichiarazioni anticipate di volontà, che investono la sfera personale dell'individuo, sono materie riservate alla competenza del legislatore nazionale.

Pertanto, alla luce delle predette considerazioni, non si rinvengono elementi idonei a ritenere legittime le iniziative volte alla introduzione dei registri per le dichiarazioni anticipate di trattamento. In tale quadro si potrebbe, anzi, ipotizzare, nel caso in cui si intenda dar comunque corso ad iniziative del genere, un uso distorto di risorse umane e finanziarie, con eventuali possibili responsabilità di chi se ne sia fatto promotore.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Roberto Maroni

IL MINISTRO DEL LAVORO E  
DELLE POLITICHE SOCIALI

Maurizio Sacconi

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Ferruccio Fazio






Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 23/09/11 e vi rimarrà affissa  
per 15 giorni consecutivi fino al 08/10/11 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del  
D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 23/09/11



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data .....

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri